

COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO

STATUTO

Delibera n. 16 del 24.7.2003

TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 Principi fondamentali.

1. Il Comune di Santi Cosma e Damiano, **Medaglia d'oro al valore civile**¹, ente autonomo entro l'unità della Repubblica, cura e rappresenta gli interessi della collettività locale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.
2. Lo Statuto costituisce atto fondamentale che disciplina l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune, nel rispetto dei principi costituzionali e legislativi vigenti.

ARTICOLO 2 Finalità.

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali.
3. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.
4. Il Comune ispira la sua azione ai seguenti criteri e principi:
 - a) Rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui;
 - b) Promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e d'integrazione razziale;
 - c) Recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali e delle tradizioni locali;
 - d) Tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;
 - e) Superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione d'iniziativa che assicurino condizioni di pari opportunità;
 - f) Promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana;

¹ Modifica apportata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 24/07/2003.

- g) Promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali.
5. Tali principi e criteri sono ispirati dalla tutela della vita umana, della persona e della famiglia, dalla valorizzazione sociale della maternità e paternità, dal sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno dei genitori della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali e educativi, dalla garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione, dalla promozione dei valori e della cultura della tolleranza.

ARTICOLO 3

Programmazione e forme di cooperazione.

1. Il Comune realizza le proprie finalità, adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione Lazio, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, sindacali e culturali operanti nel territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia, con la Comunità Montana e con la Regione, sono informati ai principi di cooperazione e complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere d'autonomia.

ARTICOLO 4

Territorio- Sede – Beni comunali – Consiglio comunale dei ragazzi.

1. Il territorio del Comune si estende per oltre 3000 ettari e più precisamente come delimitato dalla cartografia dell'Istituto Geografico Militare e comprende gli agglomerati urbani di: Ventosa – Capoluogo – San Lorenzo – Pilone – Parchetto – Grunuovo – Cerri Aprano – Ceracoli – Ferrara – Torraccio – Aurito – Pantaniello – Volpara – San Luca – Cisterna – Veterinella – Campomaggiore – Perusi – Campanili ed altri.
2. Il territorio del Comune di Santi Cosma e Damiano è situato sulla riva destra del Garigliano e confina con i Comuni di Minturno, Coreno Ausonio, Castelforte e Sessa Aurunca.
3. Il Palazzo Civico ubicato nel capoluogo è sede comunale e presso di esso hanno luogo le riunioni del Consiglio comunale, della Giunta e delle Commissioni, salvo esigenze particolari che possono vedere gli organi riuniti in altra sede.
4. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.
5. Gli usi civici e il demanio civico restano regolati da leggi speciali.
6. All'interno del territorio del Comune di Santi Cosma e Damiano, **Medaglia d'oro al valore civile**², non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.
7. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio comunale dei ragazzi, che ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica

² Vedi nota n. 1.

istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi sono stabiliti con apposito regolamento.

ARTICOLO 5

Albo Pretorio.

1. Nell'ambito del Palazzo Civico è individuato apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire ad ogni cittadino l'accessibilità, l'integralità e la facilità della lettura.
3. Il Segretario comunale cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma, avvalendosi del Messo comunale, e, su attestazione di questi, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

ARTICOLO 6

Stemma e Gonfalone.

1. Il Comune, negli atti e nel sigillo, s'identifica con il nome di "SANTI COSMA E DAMIANO, **MEDAGLIA D'ORO AL VALORE CIVILE**"³.
2. Il Gonfalone Municipale, decorato con **Medaglia d'oro al valore civile**⁴, può essere esibito nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o da un suo delegato.
3. L'uso e la riproduzione del Gonfalone Municipale e dello Stemma sono vietati per fini non istituzionali.
4. Lo Stemma, nel quale compare una torre sormontata da una stella a cinque punte e da una corona, tra due declivi, e il Gonfalone sono adottati secondo le riproduzioni fotografiche allegate sotto le lettere a) e b).

TITOLO 2

GLI ORGANI DEL COMUNE

ARTICOLO 7

Organi – Deliberazione degli Organi Collegiali.

1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco, la Giunta. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
2. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di governo secondo le leggi dello stato.
4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.
5. Le deliberazioni degli Organi Collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone,

³ Vedi nota n. 1.

⁴ Vedi nota n. 1.

- quando sia esercitata una facoltà discrezionale sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
6. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio comunale e della Giunta è curata dal Segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento del Consiglio comunale.
 7. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato d'incompatibilità; in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio nominato dal presidente.
 8. I verbali delle sedute di giunta sono firmati dal Sindaco, dall'Assessore anziano e dal Segretario, mentre quelli delle sedute del Consiglio sono firmati dal Sindaco, dal Consigliere anziano e dal Segretario.

SEZIONE 1 IL CONSIGLIO COMUNALE

ARTICOLO 8 Competenze.

1. Il Consiglio Comunale, organo d'indirizzo e di controllo politico – amministrativo, rappresenta l'intera collettività che esercita le seguenti competenze:
 - a) Gli statuti dell'Ente e delle aziende speciali, i regolamenti;
 - b) I programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari e i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i piani particolareggiati e i piani di recupero, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
 - c) (abrogato);
 - d) Le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Province, la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - e) L'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - f) L'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzione e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'Ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - g) L'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - h) Gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - i) La contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
 - j) Le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - k) Gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del Sindaco, della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;

- l) La definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
2. Le deliberazioni riguardanti gli argomenti sopra citati non possono essere adottati in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena la decadenza.
3. Spetta al Consiglio comunale individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e stabilire, in relazione ad essi, indirizzi che guidino e coordinino le attività di amministrazione e di gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico-amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente risponda ai principi di legalità e di imparzialità.
4. I Consigli comunali durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto d'indizione dei comizi elettorali, a adottare atti urgenti ed improrogabili.
5. Entro sessanta giorni dalla proclamazione, il Sindaco, sentita la Giunta presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
6. Contestualmente all'annuale discussione sul rendiconto di gestione, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta una relazione sulla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche, eventuali loro ridefinizioni o adeguamenti.
7. La discussione ed il voto finale relativamente agli argomenti di cui ai precedenti comma 5 e 6 del presente articolo, soddisfa la competenza del Consiglio comunale quale organo politico amministrativo di indirizzo e controllo.

ARTICOLO 9: ABROGATO

ARTICOLO 10: ABROGATO

ARTICOLO 11

I Consiglieri comunali.

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri comunali sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero in caso di surroga, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili e non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni, quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio comunale a norma dell'art. 141, comma 1, lettera b numero 2 del dlgs 267/00.
4. I consiglieri comunali decadono dalla carica qualora, senza giustificato motivo, non partecipino a numero tre consecutive sedute consiliari. Qualunque cittadino può

farsi promotore dell'avvio di tale procedimento, facendone richiesta al Sindaco, che, verificato quanto denunciato contesta l'addebito al consigliere interessato. La memoria difensiva, a diritto delle cause giustificative, va depositata presso la segretaria dell'Ente entro dieci giorni dall'avvenuta notifica di contestazione. Il procedimento si conclude con una proposta da inserire a capo dell'ordine del giorno del primo Consiglio utile.

5. La decadenza viene pronunciata dal Consiglio con provvedimento motivato.

ARTICOLO 12

Diritti e doveri dei consiglieri.

1. I consiglieri hanno diritto di avere le più ampie informazioni sulle pratiche di ufficio.
2. I consiglieri hanno altresì diritto di visionare esse pratiche.
3. I sopraccitati diritti vengono a realizzarsi nel rispetto delle superiori esigenze di servizio.
4. I consiglieri comunali hanno diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio; hanno, inoltre, il diritto di presentare interrogazioni e mozioni.
5. A ciascun consigliere è riconosciuto il diritto del sindacato ispettivo da esercitarsi in conformità al 3° comma dell'art. 43 del dlgs 267/00.
6. Ciascun consigliere è tenuto a comunicare con nota scritta, entro i dieci giorni successivi alla proclamazione, e con norma transitoria, entro i venti giorni successivi all'approvazione del presente statuto, l'elezione del domicilio nel territorio del Comune, al quale notificare gli atti collegati all'espletamento del mandato.

ARTICOLO 13

Gruppi consiliari.

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, dandone comunicazione al Sindaco, al Segretario comunale unitamente al nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggiore numero di preferenze.
2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi siano composti da almeno due membri. Può ritenersi gruppo anche il singolo consigliere, qualora rappresenti unica espressione elettiva di una lista elettorale.
3. E' istituita presso il comune di Santi Cosma e Damiano la conferenza dei capogruppo, per le finalità generali indicate dall'art. 11, comma 4 del presente statuto, nonché dall'art. 39, comma 4 del dlgs 267/00. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenuti nel regolamento del Consiglio comunale.
4. I capigruppo consiliari sono domiciliati presso l'impiegato addetto all'ufficio protocollo del Comune.
5. Ai capigruppo e ai consiglieri è consentito ottenere gratuitamente una copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato.
6. I gruppi consiliari hanno diritto a riunirsi in un locale messo a disposizione, per tale scopo, dal Sindaco, fatta salva la disponibilità.

ARTICOLO 14

Commissioni consiliari.

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni con funzioni di studio, proposta e di indagine.
2. La composizione di dette commissioni, per le quali deve essere assicurata la presenza della minoranza con criterio proporzionale, la loro presidenza, nonché la procedura per la loro costituzione saranno definite mediante preventive approvazioni di norme regolamentari.
3. Alle riunioni di esse commissioni deve essere assicurata la partecipazione del Sindaco e dei singoli assessori, qualora ne facciano richiesta, nonché, sempre su richiesta, il responsabile del comitato di quartiere.
4. Qualora il Consiglio comunale addivenisse alla deliberazione di istituire una commissione di indagine ovvero di garanzia, la presidenza è attribuita con votazione del Consiglio stesso ad un consigliere appartenente ai gruppi di opposizione.

SEZIONE II

LA GIUNTA COMUNALE

ARTICOLO 15

Giunta comunale.

1. La Giunta è organo d'impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale. In particolare la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico- amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla sua attività.

ARTICOLO 16

Composizione.

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da sei assessori, nella misura massima, di cui un investito della carica di Vicesindaco.
2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa e professionale. Le condizioni d'eleggibilità sono votate dal Consiglio comunale in coda alle comunicazioni di cui al successivo art. 17 comma 1.
3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione, ma non hanno diritto al voto.

ARTICOLO 17

Nomina.

1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro quindici giorni gli assessori dimissionari.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori, nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.
4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

ARTICOLO 18

Funzionamento della Giunta.

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Le sedute sono valide se sono presenti tre componenti, Sindaco escluso, e le deliberazioni sono adottate a maggioranza.
4. Contestualmente all'affissione all'albo le delibere adottate dalla Giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari.

ARTICOLO 19

Competenze.

1. La Giunta collabora col Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1- 2 del d lgs 267/00 nelle funzioni degli organi di governo.
2. La Giunta opera in modo collegiale, da attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
 - a) Propone al Consiglio i regolamenti;
 - b) Approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
 - c) Elabora le linee d'indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
 - d) Assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
 - e) Modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;

- f) Nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;
- g) Propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
- h) Approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- i) Dispone dell'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
- j) Fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
- k) Esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
- l) Approva gli accordi di contrattazione decentrata;
- m) Decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere tra gli organi gestionali;
- n) Fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato;
- o) Determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;
- p) Approva il Peg, su proposta del Segretario generale;

SEZIONE III IL SINDACO

ARTICOLO 20 Il Sindaco – Competenze.

1. Il Sindaco è l'organo individuale a cui la legge imputa il governo dell'Ente e nei cui confronti la Giunta pone in essere attività di collaborazione. Rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato, connesse al funzionamento dei servizi comunali. Egli esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti, e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite al Comune.
2. Il Sindaco nomina, i componenti la Giunta, tra cui il Vicesindaco, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
3. Il Sindaco ha il potere di revoca dei singoli assessori comunali a mezzo suo specifico provvedimento. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
- 3b. Il Sindaco coordina e riorganizza sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, di pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze generali complessive degli utenti.
4. Il Sindaco provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, alla nomina, alla designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché alla revoca di essi medesimi rappresentanti, dandone comunicazione al

- Consiglio comunale nella prima seduta utile. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
5. Il Sindaco convoca e presiede il Consiglio comunale e la Giunta. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto.
 6. Il Sindaco convoca il Consiglio comunale nei casi contemplati dall'art. 39, comma 2, dlgs 267/00.
 7. Il Sindaco risponde, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri comunali, a mente dell'art. 43, comma 3, dlgs 267/00.
 8. Il Sindaco sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo quanto disposto dalla legge, dai regolamenti e dal presente statuto.
 9. Il Sindaco convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del dlgs 267/00.
 10. Il Sindaco promuove, conclude ed approva gli accordi di programma ai sensi dell'art. 34 del dlgs 267/00.
 11. Il Sindaco rappresenta il Comune in giudizio, sia esso attore o convenuto.
 12. Il Sindaco quale capo dell'amministrazione, emette ordinanze per disporre l'osservanza da parte dei cittadini, delle leggi e di regolamenti, o per prescrivere adempimenti e comportamenti necessari all'interesse generale.
 13. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, emette ordinanze contingibili e urgenti in materie di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire e/o eliminare gravi pericoli che minacciano la pubblica incolumità.
 14. Il Sindaco attribuisce le funzioni di messo notificare a dipendenti comunali.
 15. Il Sindaco assegna gli alloggi d'edilizia residenziale pubblica.
 16. Il Sindaco impartisce direttive al Segretario comunale, nel rispetto delle prerogative dirigenziali di questo ultimo. Impartisce, inoltre, direttive ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
 17. Il Sindaco esercita i poteri nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione da lui preseduti.
 18. Il Sindaco nomina il Segretario comunale, scegliendolo dall'apposito albo. Il Sindaco revoca, previa deliberazione della Giunta comunale, il Segretario comunale, con provvedimento motivato, per violazione dei doveri d'ufficio. Il Sindaco, previa delibera della Giunta comunale, dopo aver stipulato apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni sommate raggiungano i 15.000 abitanti, può nominare il direttore generale.
 19. Il Sindaco ha il potere di delega, generale o parziale, delle sue competenze e attribuzioni. Il Sindaco può affidare agli assessori e ai consiglieri le funzioni d'impulso e controllo, nonché la firma di atti a contenuto non provvedimentale, purché in conformità alla vigente normativa.
 20. Il Sindaco quale ufficiale di governo, sovrintende:
 - a) Alla tenuta dei registri dello stato civile e della popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) Alla emanazione di atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
 - c) Allo svolgimento, in materia di sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
 - d) Alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico informandone il Prefetto;
 - e) Alla emanazione di atti e provvedimento in materia di circolazione stradale;

- f) In relazione al potere di emettere ordinanze, quali quelle previste dal precedente comma 13, il Sindaco può provvedere di ufficio, a spese degli interessati e con diritto di rivalsa, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati eventualmente configuratisi;
21. Il Sindaco esercita tutte quelle altre funzioni e competenze che sono e saranno attribuite a lui per legge.
22. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta d'insediamento il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana. Il suo distintivo è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica Italiana e lo stemma del Comune di Santi Cosma e Damiano da portarsi a tracolla.

ARTICOLO 21

Il vicesindaco.

1. Il Vicesindaco viene nominato dal Sindaco tra i componenti della Giunta, ed è colui che è deputato a sostituirlo nei casi contemplati dalla vigente legislazione.
2. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche tutte le funzioni a lui attribuite.

ARTICOLO 22

Mozione di sfiducia.

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tale fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

ARTICOLO 23

Dimissioni – Impedimento – Rimozione – Decadenza – Sospensione o decesso del Sindaco.

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
2. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
3. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso d' assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 53, comma 2 del dlgs 267/00.
4. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al primo comma trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione

- al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo Consiglio con contestuale nomina di un Commissario.
5. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta
 6. In caso d'impedimento permanente del Sindaco, il Vicesindaco o l'assessore anziano nomina apposita commissione tecnica deputata ad accertare se esso impedimento sia effettivamente tale.

TITOLO III STRUTTURA

ARTICOLO 24 Principi fondamentali.

1. Il Comune riconosce ai sensi del dlgs 267/00 la distinzione tra funzione politica d'indirizzo, verifica e controllo, e quella gestionale, la prima attribuita agli organi elettivi, la seconda ai dirigenti.
2. L'Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a) Un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - b) L'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) Il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e della massima collaborazione tra gli uffici.

ARTICOLO 25 Il Segretario comunale – Il Vice segretario.

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto da apposito albo.
2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.
5. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni di Giunta e di Consiglio, ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco e rispettivamente all'assessore anziano e al consigliere anziano.
6. Il Segretario può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni d'ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.
7. Il Segretario riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.

8. Egli, presiede l'Ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum, riceve le dimissioni del Sindaco, degli assessori e dei consiglieri, nonché le proposte di revoca.
9. Il Segretario comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione conferitagli dal Sindaco, nel rispetto dello statuto e dei regolamenti.
10. La dotazione organica del personale potrà prevedere un vicesegretario comunale, individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'Ente, in possesso della qualifica funzionale apicale ovvero di diploma di laurea in legge o in economia e commercio.
11. Il vicesegretario collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

ARTICOLO 26

Direttore generale.

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra i comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i quindicimila abitanti. In questo caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata e unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.
2. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive che, a tale riguardo, impartirà il Sindaco.
3. Il direttore generale sovrintende alle gestioni dell'Ente perseguendo livelli ottimali d'efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
4. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco, che può procedere alla sua revoca, previa delibera della Giunta comunale, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.
5. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario comunale, sentita la Giunta.
6. Il direttore generale predispose la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi, previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta comunale.
7. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
 - a) Predispose sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
 - b) Organizza e dirige il personale coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;
 - c) Verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale a loro preposto;
 - d) Promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi ed adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
 - e) Autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi e i permessi dei responsabili dei servizi;

- f) Emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei responsabili dei servizi;
- g) Gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
- h) Riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'Ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;
- i) Promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;
- j) Promuove e resiste alle liti e ha il potere di conciliare e transigere;

ARTICOLO 27

Responsabili degli uffici e dei servizi- Funzione dei responsabili degli uffici e dei servizi.

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.
2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a loro assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale, se nominato, ovvero dal Segretario comunale a secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.
3. Essi, nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l'attività dell'Ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore generale, se nominato, dal Segretario comunale, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.
4. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'Ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure d'appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.
5. Essi provvedono, altresì, al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono le seguenti funzioni:
 - a) Presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla giunta la designazione degli altri membri;
 - b) Rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
 - c) Emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gare e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
 - d) Provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
 - e) Pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
 - f) Emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal sindaco;
 - g) Pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quanto previsto all'art. 50 del dlgs 267/00;
 - h) Promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a loro sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
 - i) Provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni di Giunta, del Consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco, dal direttore generale, se nominato, e dal Segretario comunale;

- j) Forniscono al direttore generale, se nominato, ovvero al Segretario comunale, nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
 - k) Autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal direttore, se nominato, dal Segretario comunale e dal Sindaco;
 - l) Concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;
 - m) Rispondono nei confronti del direttore generale, se nominato, ovvero del Segretario comunale del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
6. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale a loro sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.
7. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi, ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

ARTICOLO 28

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione – Collaborazioni esterne – Ufficio di indirizzo e controllo.

1. La Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità, previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti analoghe professionalità.
2. La Giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità degli uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 110 del dlgs 267/00.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.
4. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
5. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.
6. Il regolamento può prevedere la costituzione d'uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Ente o da collaboratori esterni assunti a tempo determinato, purché l'Ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturali deficitarie di cui agli artt. 242 e 243 del dlgs 267/00.

ARTICOLO 28 BIS

Controllo interno.

1. Il Comune istituisce ed attua i controlli interni previsti dall'art. 147 del dlgs 267/00, la cui organizzazione è svolta anche in deroga agli altri principi indicati dall'art. 1, comma 2 del dlgs 286/99.
2. Spetta al regolamento di contabilità e al regolamento degli uffici e dei servizi, per i rispettivi di competenza, la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, nonché delle forme di convenzionamento con altri comuni e di incarichi esterni.

ARTICOLO 29

Organizzazione degli uffici e del personale – Regolamento degli uffici e dei servizi.

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale, e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo, attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta comunale, e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale, se nominato, al Segretario comunale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico sono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.
5. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici, e in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore generale, se nominato, il Segretario comunale e gli organi amministrativi.
6. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e controllo, intesa come potestà di stabilire, in piena autonomia, obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore, se nominato, e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo i principi di professionalità e responsabilità.
7. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
8. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentative sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

ARTICOLO 30

Diritti e doveri dei dipendenti.

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi, e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è direttamente responsabile verso il direttore, se nominato, verso il responsabile degli uffici e dei servizi e verso l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni, nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal direttore generale, se nominato, dal Segretario comunale e dagli Organi Collegiali.
5. Il personale di cui al precedente comma provvede al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibile e urgente.
6. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura.

ARTICOLO 31

Responsabilità verso il comune. Responsabilità verso terzi.

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti risarcire al Comune i danni derivati da violazioni di obblighi di servizio.
2. Il Sindaco, il Segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti tutti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del 1° comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.
4. Gli amministratori, il segretario, il direttore e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
5. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministrazione, dal segretario o dal dipendente, ci si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente comma 1°.
6. La responsabilità personale dell'amministratore, del segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi, sussiste nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o regolamento.

7. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili in solido il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

ARTICOLO 32

Responsabilità dei contabili.

1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del comune deve rendere il conto di gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamenti.

TITOLO IV

SERVIZI

ARTICOLO 33

Forme di gestione.

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.
3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale.
4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni, ovvero di consorzio.
5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

ARTICOLO 34

Gestione in economia.

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono di norma disciplinati da appositi regolamenti.

ARTICOLO 35

Azienda speciale.

1. Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione di servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. L'ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall'apposito statuto e da propri regolamenti interni, approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.
3. Il consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal Consiglio comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

ARTICOLO 36

Istituzione.

1. Il Consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni mobili e immobili, compresi i fondi liquidi.
2. Il regolamento di cui a precedente 1° comma determina, altresì, la dotazione organica del personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad altro contenuto di professionalità.
4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione ad aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
5. Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

ARTICOLO 37

Il consiglio di amministrazione.

1. Il consiglio di amministrazione e il presidente dell'istituzione sono nominati dal Consiglio comunale fuori del proprio seno, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.
2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.
3. Il consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

ARTICOLO 38

Il presidente.

1. Il presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 39

Il direttore.

1. Il direttore dell'istituzione è nominato dalla Giunta con le norme previste dal regolamento.
2. Dirige tutta l'attività delle istituzioni, è responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi dell'istituzione.

ARTICOLO 40

Nomina e revoca.

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal consiglio comunale, nei termini di legge, sulla base di un documento, corredato dai curricula dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.
2. Il documento, proposto sottoscritto da almeno un quinto dei consiglieri assegnati, deve essere presentato al Segretario del comune almeno cinque giorni prima dell'adunanza.
3. Il presidente ed i singoli componenti possono essere revocati su proposta motivata del Sindaco o di un quinto dei consiglieri assegnati, dal Consiglio comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

ARTICOLO 41

Società a prevalente capitale locale.

1. Negli statuti delle società a prevalente capitale locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

ARTICOLO 42

Gestione associata dei servizi e delle funzioni.

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate, tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere e agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO V

FINANZA E CONTABILITÀ

ARTICOLO 43

Ordinamento. Attività finanziaria del Comune. Amministrazione dei beni comunali.

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.
4. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
5. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
6. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte tasse e tariffe.
- 6bis La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000 n. 212, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare, l'organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello, è individuato nel dipendente responsabile del tributo.
7. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.
8. Il Sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del comune da rivedersi annualmente ed è responsabile, unitamente al segretario e al ragioniere del Comune dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni, e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.
9. I beni patrimoniali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta comunale.
10. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, devono essere impiegate in titoli nominativi dello stato o nell'estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

ARTICOLO 44

Bilancio comunale. Rendiconto di gestione.

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio comunale entro il termine stabilito dal regolamento, osservando i principi dell'universalità,

- unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.
 4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.
 5. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto di bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
 6. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
 7. La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni d'efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.

ARTICOLO 44 Bis **Attività contrattuale.**

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta e alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.
3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto s'intende perseguire, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

ARTICOLO 44 Ter **Il collegio dei Revisori dei conti.**

1. Il Consiglio comunale, con voto limitato a due candidati, elegge il collegio dei Revisori dei Conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente, dura in carica tre anni. Ciascun membro è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrano gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
3. L'organo di revisione collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al precedente comma, l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. L'organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.
6. L'organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

7. All'organo di revisione possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi di cui all'art. 20 del dlgs 29/93.

ARTICOLO 44 Quater Tesoreria.

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
 - a) La riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini d'incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - b) La riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'Ente entro cinque giorni;
 - c) Il pagamento delle spese, ordinate mediante mandati di pagamento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - d) Il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

ARTICOLO 44 Quinquies Controllo economico della gestione.

1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati ad eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.
2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'assessore competente che ne riferisce alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi, sentito il collegio dei Revisori dei Conti.

TITOLO VI ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

ARTICOLO 45 Organizzazione sovracomunale.

1. Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare.

ARTICOLO 46 Principio di cooperazione.

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri Enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

ARTICOLO 47

Convenzioni.

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività d'interesse comune, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Enti locali e loro enti strumentali.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge sono approvati dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

ARTICOLO 48

Consorzi.

1. Il Consiglio comunale in coerenza ai principi statutari promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.
2. La convenzione deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del Consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.
3. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del Consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili.
4. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

ARTICOLO 49

Accordi di programma.

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori, ed, in particolare:
 - a) Determinare i tempi e le modalità della attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b) Individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
 - c) Assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione di intenti di Consiglio comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo statuto.

TITOLO VII PARTECIPAZIONE POPOLARE

ARTICOLO 50 Partecipazione.

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza, attraverso la formazione di comitati di rappresentanza. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivando l'accesso alle strutture e ai servizi dell'Ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

ARTICOLO 51 Interventi nel procedimento amministrativo.

1. Qualunque soggetto, portatore d'interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.
2. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare immediatamente gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste dalla legge.
3. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviate, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
4. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione di cui al secondo comma, a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o con altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.
5. Gli aventi diritto, entro trenta giorni dalla comunicazione personale e dalla pubblicazione del provvedimento possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto e il procedimento, salva espressa rinuncia al termine.
6. Il responsabile dell'istruttoria, entro venti giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 5 deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale, che dovrà essere notificato al diretto interessato.
7. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivate nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

8. Se l'intervento partecipato non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'Amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro trenta giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.
9. I soggetti, di cui al 1° comma, hanno diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso, per i quali è consentito soltanto per il tempo strettamente necessario a tutelare altro interesse.
10. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

ARTICOLO 52

Istanze.

1. I cittadini, le associazioni, i comitati e i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di trenta giorni dal Sindaco, o dal delegato, o dal segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta, o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

ARTICOLO 53

Petizioni.

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi in forma collettiva all'amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il regolamento determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede all'esame e predispone le modalità di intervento del comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato e adeguatamente pubblicizzato.
3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro trenta giorni dalla presentazione.
4. Se il termine previsto al 3° comma non è rispettato ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione.
5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

ARTICOLO 54

Proposte.

1. Il 3% dei cittadini elettori del comune possono avanzare proposte scritte a firma autenticata nelle forme di legge per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro trenta giorni successivi all'organo competente, corredate del parere

- dei responsabili dei servizi interessati e del segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. L'organo competente deve sentire i proponenti l'iniziativa entro sessanta giorni dalla presentazione della proposta.
 3. Tra l'Amministrazione comunale e i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.
 4. Ferme restando le disposizioni, di cui al 1° comma, i cittadini, singoli o associati, possono inoltrare proposte al Sindaco, che ha la facoltà di decidere discrezionalmente, sull'opportunità, nei modi e nei termini dell'eventuale risposta.

TITOLO VIII ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

ARTICOLO 55 Principi generali.

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 57, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione di atti generali.
2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio comunale.

ARTICOLO 56 Associazioni.

1. La Giunta municipale registra previa istanza degli interessati e per fini di cui al precedente articolo le associazioni che operano sul territorio.
2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sulle attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro trenta giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

ARTICOLO 57 Organismi di partecipazione.

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.
2. L'Amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione, di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interesse circoscritto al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito nei tempi e nei modi richiesti dall'Amministrazione e comunque non oltre i trenta giorni.

ARTICOLO 58

Incentivazione.

1. Alle associazioni e agli organismi di partecipazione possono essere erogate forme di incentivazione con apporti, sia di natura finanziaria patrimoniale, che tecnico professionale e organizzativa.
2. Le associazioni e gli organismi che usufruiscono dei benefici di cui al comma precedente, sono tenuti a fornire rendiconto annuale all'Ente.

ARTICOLO 59

Partecipazione alle commissioni.

1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazione e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

ARTICOLO 60

Disciplina della materia.

1. La materia di cui al presente titolo sarà disciplinata da apposito regolamento.

ARTICOLO 61

Referendum.

1. Sono previsti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in tutte le materie d'interesse generale e di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio. Non sono altresì ammessi referendum che abbiano per oggetto il Piano Regolatore Generale, il Regolamento Edilizio, i Piani Particolareggiati, i progetti di opere pubbliche, le costituzioni di società per azioni o a responsabilità limitata.
3. Soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) Il 16% degli iscritti nelle liste elettorali;
 - b) Il Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
4. Sull'ammissibilità della richiesta di referendum dovrà pronunciarsi la competente commissione di nomina consiliare, in cui deve essere rappresentata la minoranza in modo proporzionale. Se ritiene la proposta inammissibile dovrà darne comunicazione ai promotori. Contro l'inammissibilità è ammesso ricorso al Consiglio comunale entro trenta giorni dalla comunicazione. Il Consiglio dovrà pronunciarsi entro trenta giorni.

5. Il Consiglio comunale può sottoporre a referendum atti di propria competenza anche prima della loro adozione. La proposta di sottoporre l'atto a referendum deve essere approvata con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
6. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
7. Sono ammesse altre forme di consultazioni: per schede, questionari o altra forma equipollente.
8. Per particolari materie su richiesta dei promotori del referendum e previa autorizzazione del Consiglio comunale, o per disposizione di questo ultimo per l'ipotesi di cui al precedente comma 5, possono essere ammessi al voto anche i minori di anni 18 e comunque di età non inferiore ai 16 anni.
9. Ove il Consiglio comunale ritenga valida la proposta che si vuole sottoporre a referendum può recepirla, adottando o promuovendo gli opportuni provvedimenti, in tal che il referendum non ha luogo. La commissione accetterà la corrispondenza sostanziale dell'adottato provvedimento alla proposta referendaria.
10. Il Consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative delle consultazioni, della raccolta e della autenticazione delle firme, la composizione e il funzionamento della commissione di cui al comma 4.
11. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.

ARTICOLO 62

Effetti del referendum.

1. Entro novanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio comunale delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato reperimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al comune nei termini di cui al comma 1.

ARTICOLO 63

Diritto di accesso.

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il Regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

ARTICOLO 64

Diritto di informazione.

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
2. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. L'informazione deve essere: esatta, tempestiva, inequivocabile, completa, e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La Giunta municipale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 della legge 7 agosto '90 n. 241.

ARTICOLO 65

Il difensore civico.

1. Il Consiglio comunale può istituire l'ufficio del difensore civico, al fine di garantire l'imparzialità e il buon andamento dell'Amministrazione comunale.
2. Il compito del difensore civico è quello di segnalare, ad istanza dei singoli cittadini o associati oppure formazioni sociali e sindacali riconosciute, gli abusi, le disfunzioni, le carenze, i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

ARTICOLO 66

Elezione del difensore civico.

1. Il difensore civico è eletto dal Consiglio comunale col voto dei due terzi dei consiglieri in carica, tra i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune ed in possesso dei requisiti di eleggibilità, di provata moralità ed esperienza, capacità e professionalità, che abbiano maturato i quaranta anni ma non superato i settanta anni e che abbiano conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio ad indirizzo giuridico.
2. Non può essere assegnato all'ufficio del difensore civico:
 - a) Il parlamentare nazionale, il consigliere regionale, provinciale e comunale;
 - b) Il componente del Comitato regionale di controllo o di una sezione decentrata;
 - c) L'amministratore di Ente pubblico, di azienda pubblica o società a partecipazione pubblica nonché amministratore comunale o dirigente di ente o impresa vincolata con il Comune da contratti di opere o di somministrazioni ovvero che riceva sovvenzioni dal Comune, a qualsiasi titolo.
3. Egli resta in carica quattro anni al termine dei quali può essere rieletto per non più di una sola volta, e segue la sorte del Consiglio comunale.
4. Può essere revocato con la stessa maggioranza con cui è stato eletto dal Consiglio comunale per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.
5. Il difensore civico è funzionario onorario.
6. L'indennità di funzione dovuta al difensore civico ed il personale da assegnare al suo ufficio saranno determinati dal Consiglio comunale in apposito regolamento che sarà adottato a maggioranza dei due terzi dei consiglieri in carica.
7. Il difensore civico può ottenere copie di tutte le deliberazioni del Consiglio e della Giunta municipale, di tutti i provvedimenti adottati da tutti gli uffici comunali e degli atti del relativo procedimento.
8. E' tenuto al segreto d'ufficio.

9. Entro il 31 Gennaio di ogni anno egli trasmette al Consiglio comunale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente formulando, altresì, proposte per rimuovere abusi, disfunzioni e carenze dell'Amministrazione, suggerendo tecniche per l'efficienza e la produttività dell'azione amministrativa e dei servizi pubblici comunali.

TITOLO IX FUNZIONE NORMATIVA.

ARTICOLO 67 Statuto.

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno il sedici per cento dei cittadini elettori per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli: si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte d'iniziativa popolare.
3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro quindici giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva pubblicità.

ARTICOLO 68 Regolamenti.

1. Il Comune emana regolamenti:
 - a) Nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto;
 - b) In tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere e ai cittadini ai sensi di quanto disposto dall'art. 54 del presente statuto.
5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6. I regolamenti sono soggetti alla pubblicazione quale prevista dalle vigenti disposizioni.

ARTICOLO 69 Adeguamento delle fonti normative comunali e leggi sopravvenute.

1. Gli adeguamenti dello statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nel dlgs 267/2000, e in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i centoventi giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

ARTICOLO 69 Bis**Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali.**

1. Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'art. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla regione.
2. L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

ARTICOLO 69 Ter**Delega di funzioni alla comunità montana.**

1. Il Consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può delegare alla Comunità Montana l'esercizio di funzioni del Comune.
2. Il Comune, nel caso di delega, si riserva i poteri di indirizzo e controllo.

ARTICOLO 69 Quater**Pareri obbligatori.**

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dell'art. 16 commi 1 - 4, legge 241/90, così come sostituito dall'art. 17 comma 24, legge 127/97.
2. Decorso infruttuosamente il termine di quarantacinque giorni, il Comune può prescindere dal parere. Tali disposizioni sono inapplicabili nel caso in cui i pareri debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.

ARTICOLO 70**Norme transitorie e finali.**

1. Il presente statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.
2. Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultino compatibili con la Legge e lo Statuto.

ARTICOLO 71**Territorio.**

1. La difesa dell'integrità del territorio è principio fondamentale della vita del Comune e di essa si fanno carico i cittadini e gli amministratori.
2. L'assetto del territorio comunale così come stabilito dall'art. 4 del presente statuto può subire modifiche solo dopo che le abbia approvate con referendum la

maggioranza dei votanti iscritti nelle liste elettorali del Comune di Santi Cosma e Damiano.

